



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 23 gennaio 2013 n. 11

OGGETTO: Servizio pubblico di distribuzione gas metano nel territorio comunale. Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica della nuova concessione su base d'ambito. D. Lgs. 164/2000.

L'anno **duemilatredici** il giorno **23** del mese di **gennaio** alle ore **14,15** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig.ra Maria D'ALESSANDRO
3. Sig. Valentino DI CARLO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. Con contratto di n. 19231 di rep. del 05/06/2003, registrato a Ortona il 13/06/2003 n. 151, veniva affidato alla ditta CO.GAS Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, la gestione e relativo servizio di distribuzione dell'impianto di gas metano canalizzato sul territorio comunale, a decorrere dal 13/02/2002, con scadenza al 31/12/2012;
2. Con il D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta), il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi agli indirizzi di cui alla direttiva comunitaria n. 30/98, a sua volta attuativa dei canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza di cui all'art. 3 lettera g) del Trattato.
3. L'art. 14 del D. Lgs. n. 164/00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara d'appalto a società

di capitali, per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli enti locali gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione.

4. L'apertura al mercato ed alla concorrenza nel settore del gas è però rimasta in gran parte, ancora oggi, inattuata, nonostante la previsione originaria di un periodo di transizione non certo breve (cinque anni), sicché – a distanza di oltre undici anni dalla emanazione del decreto legislativo n. 164 del 2000 sopra ricordato – nella maggior parte dei Comuni metanizzati, proseguono i rapporti concessori costituiti senza procedura ad evidenza pubblica, spesso pluridecennali.

L'art. 15 del decreto, infatti, così come modificato prima per effetto delle disposizioni di cui alla legge n. 239/04 (legge c.d. Marzano – art. 1, comma 69), e poi, successivamente, per effetto dell'art. 23, comma 1, del D.L. n. 273/05 (convertito nella legge n. 51/06, c.d. "decreto milleproroghe 2005"), ha disposto che il termine transitorio per le concessioni in essere (inizialmente previsto per il 31 dicembre 2005) venisse prorogato al 31 dicembre 2007, ovvero, in taluni casi, al 31 dicembre 2009.

Tali termini potevano essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto tempestivo dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

Inoltre, l'art. 15, comma 9, del D. Lgs. n. 164/00, nella versione risultante all'esito delle modifiche apportate, ha stabilito una durata massima, anche per le concessioni già affidate mediante gara << ... **per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000**>>, mentre un diverso termine, e cioè il 21 giugno 2012, è stato fissato nei casi di reti costruite con il finanziamento della legge speciale sulla metanizzazione del Mezzogiorno (legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i.).

5. In questo contesto, allo scopo di "favorire" l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale. l'art. 46 *bis* del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire <<*i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas*>>, ed un secondo destinato a determinare <<*gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio*>>, nonché <<*misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione*>>.

6. Dopo alcune proroghe del termine fissato originariamente per l'adozione dei decreti, il secondo dei provvedimenti delegati è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011, e poi integrato con provvedimento pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sicché risultano ormai definiti e perimetrali i 177 ambiti territoriali minimi, per i quali occorrerà procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito; mentre con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011, sono state emanate disposizioni al fine di "governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;

7. Con l'emanazione del D.M. 12.11.2012 n. 226, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27.1.2012 definisce i criteri di gara, si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;

8. In questa situazione, sussiste ora l'obbligo di procedere alle gare per la concessione del servizio solo su base d'ambito territoriale minimo, come definito dal D.M. 19.1/31.3/2011, come integrato dal D.M. 18.10/28.10/2011 e 27.01.12.

E' quindi opportuno procedere, in applicazione della normativa di settore, ad ogni iniziativa utile per avviare la procedura ad evidenza pubblica in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati sopra richiamati.

9. E' infatti evidente che ogni indugio avrebbe effetti negativi in termini di mancato introito di somme che possono essere acquisite da tutti i Comuni interessati, a valle del procedimento di gara per la nuova concessione del servizio. Infatti, con la cessazione del rapporto concessorio in atto, la quota di proprietà della rete di distribuzione spettante al Comune in virtù della valorizzazione dei finanziamenti pubblici e privati ricevuti dal gestore uscente, consentirà al Comune di ricevere la

corrispondente quota di VRD (vincolo ai ricavi di distribuzione) determinata dall'AEEG in tariffa, attualmente incamerata dal gestore.

L'Amministrazione, inoltre, potrà prevedere ulteriori vantaggi, sia economici, sia attinenti al miglioramento e potenziamento del servizio sul territorio, nella predisposizione dei documenti di gara.

10. Come risulta dai decreti delegati emanati prima richiamati, il Comune di Ortona appartiene all'ambito denominato Chieti 1 –Nord Ovest, costituito altresì dai seguenti Comuni:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ari | Orsogna |
| Arielli | Ortona |
| Bucchianico | Palombaro |
| Canosa Sannita | Pennapiedimonte |
| Casacanditella | Poggiofiorito |
| Casalincontrada | Pretoro |
| Castel Frentano | Rapino |
| Chieti | Ripa Teatina |
| Civitella messer Raimondo | Rocca san Giovanni |
| Crecchio | Roccamontepiano |
| Fara Filiorum Petri | San Martino sulla Marrucina |
| Fara san Martino | San Vito Chietino |
| Filetto | Santa Maria Imbaro |
| Fossacesia | Sant'Eusanio del Sangro |
| Francavilla al mare | Tollo |
| Frisa | Torrevecchia Teatina |
| Giuliano Teatino | Treglio |
| Guardiagrele | Vacri |
| Lanciano | Villamagna |
| Miglianico | Serramonacesca |
| Mozzagogna | |

11. Il Comune di Chieti è individuato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto Comune capoluogo.

12. Alla luce di quanto sopra, si rende quindi necessario procedere, nei termini di legge, alla definizione e chiusura del rapporto concessorio in vigore con la Soc. C.O.GAS a r l, dando avvio al procedimento di gara per il nuovo affidamento del servizio su base d'ambito, procedimento che verrà posto in essere dal Comune di Chieti, in qualità di Stazione Appaltante, in virtù della normativa sopra richiamata.

Ritenuto che

Le attività tecniche ed amministrative necessarie per lo svolgimento del procedimento presentano molteplici aspetti di natura complessa, che richiedono specifiche esperienze e competenze nel settore, di cui la struttura organizzativa del Comune non è dotata, sicché è indispensabile l'apporto di un soggetto esterno idoneo, munito di dette particolari esperienze e competenze, per svolgere i compiti di affiancamento e supporto alla struttura organizzativa del Comune, sia nello svolgimento delle attività preordinate al nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ambito come sopra determinato, sia nelle attività di acquisizione dei dati e valutazione della rete comunale in contraddittorio con il gestore uscente;

Preso atto che

Con determina del Dirigente III° Settore n. 287 del 10/05/2012 è stata accettata la proposta di collaborazione dal parte del Consorzio Stabile Concessioni Reti Gas, con sede in Perugia, soggetto che vanta particolari e consolidate esperienze e competenze nel settore, nonché una pluralità di specifici rapporti di cooperazione con Comuni che hanno nel recente passato avviato e concluso gare ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

Considerato che

Per la presente delibera, quale mero atto d'indirizzo, si prescinde dal parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che

La presente delibera non comporta alcuna valutazione sotto l'aspetto finanziario, né impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Visto il D.Lgv. n. 267/2000;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di approvare quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presenta atto.
2. Di formulare per le motivazioni in narrativa espresse, uno specifico atto di indirizzo per la chiusura del rapporto concessorio in vigore con la Soc. C.O.GAS SRL per il servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Ortona, di cui al contratto n.19231 di rep. del 05/06/2003, con scadenza naturale al 31/12/2012, e per l'avvio del procedimento ad evidenza pubblica volto all'affidamento della nuova concessione su base d'ambito come sopra determinato e nel rispetto della normativa meglio indicata nelle premesse.
3. Di prendere atto che la normativa vigente sancisce per il Comune di Chieti nella qualità di capoluogo, il ruolo ed il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito Chieti 1 – Nord Ovest, costituito dai Comuni sopraelencati.
4. Di demandare al competente Responsabile del Terzo Settore gli adempimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui sopra.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 30 gennaio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 30 gennaio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**